



IL VOLONTARIATO E IL TERZO SETTORE
I cambiamenti in atto e la legge di riforma sul no-profit

IL TERZO SETTORE: PERCHÉ È BISOGNO DI UNA RIFORMA

***La riforma e le novità sulla qualifica degli enti del Terzo settore,
le attività e il riordino normativo***

Dott. Francesco Capogrossi Guarna

Roma, 28 febbraio 2017

LA DIMENSIONE DEGLI ENTI NON PROFIT

CENSIMENTO ISTAT 2011

301.191 Enti non profit
di cui circa 100 mila enti sportivi
(in totale sono 467 mila gli enti esistenti inclusi quelli non censiti)


+ 28% in un decennio

4,8 milioni di volontari

680 mila addetti

63 miliardi di entrate di cui:
81% dal 4,5% di enti
67% con proventi < 30 mila €
33% con proventi < 5 mila €

4,3 % del PIL



TIPOLOGIA DI ENTI NON PROFIT

(Principio contabile n.1 Tavolo tecnico OIC, CNDEC, ex Agenzia ONLUS)

Associazioni riconosciute	art. 14 e segg., c.c.
Fondazioni (riconosciute)	art. 14 e segg., c.c.
Associazioni non riconosciute	art. 36 e segg., c.c.
Comitati	art. 36 e segg., c.c.
Fondazioni e associazioni bancarie	DLgs. 20.11.90, n.356; L. 23.12.98, n.461; DLgs. 17.05.1999, n. 153
Organizzazioni di volontariato	L. 11.08.1991, n.266; art.30 co.5 DL 29.11.2008 n.185
Cooperative sociali	L. 8.11.1991, n.381
Associazioni sportive	L. 16.12.1991, n. 398; art.90 L. 27.12.2002 n.289
Organizzazioni non governative	L. 11.08.2014 n.125; art. 28, L. 26.02.1987, n. 49
ONLUS	DLgs. 4.12.1997 n.460
Enti di promozione sociale	art.3, co. 6, L. 25.08.1991, n.287
Enti lirici	DLgs. 29.06.1996, n.367
Centri di formazione professionale	L. 21.12.1978, n. 845
Istituti di patronato	L. 30.03.2001, n. 152
Associazioni di promozione sociale	L. 7.12.2000, n.383
Imprese sociali	DLgs. 24.03.2006 n.155, DM 24.01.2008

INQUADRAMENTO ENTI NON PROFIT

Gli enti non profit, *prima della legge di riforma*, non trovavano una precisa definizione.

Con il termine «enti non profit» (o Terzo settore) si identificavano tutte quelle **organizzazioni** della società civile:

- “ *la cui **attività non fosse finalizzata a realizzare un lucro soggettivo** (od oggettivo, ad es. per verificare la «soggettività fiscale» dell'ente)*
- “ *operanti in **campi di attività** di natura ideale, sociale, solidaristica, di interesse collettivo.*

A livello **giuridico** vi rientravano (e continuano a rientrarvi sino alla completa attuazione della legge delega) diversi soggetti (**codice civile** e **leggi speciali**), mentre a livello **tributario** rilevano le seguenti **categorie**:

- “ **enti non commerciali**+- art.73 (co.1 lett.c) co.2 co.4-5) e art. 149 TUIR;
- “ **ONLUS**+- art.10 e segg. DLgs. 460/1997.

La legge delega di Riforma del Terzo settore (L. 6/6/2016 n.106 in vigore dal 3/7/2016) prevede per la prima volta una precisa definizione.

NUOVA DEFINIZIONE ENTI DEL TERZO SETTORE

RIFORMA - Art.1 co.1) L. n.106/2016

RIENTRANO NEL TERZO SETTORE

Il complesso degli **enti privati** costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di **sussidiarietà** (art.118 co.4 Cost.) e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, **promuovono e realizzano attività di interesse generale** mediante forme di **azione volontaria e gratuita** o di **mutualità** o di **produzione e scambio di beni e servizi**.

NON RIENTRANO NEL TERZO SETTORE

- “ Formazioni e le associazioni **politiche**
- “ **Sindacati**
- “ **Associazioni professionali e di rappresentanza** di categorie economiche.

NON SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI

- “ **Fondazioni bancarie**, che **concorrono** a perseguire le finalità della legge

NUOVA DEFINIZIONE ENTI DEL TERZO SETTORE

- “ **Nuova definizione normativa, ampliata** (*dal Senato*) non solo con riguardo alle **finalità** (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) ma anche alle **attività**. Non si sostituisce all'inqadramento giuridico delle varie forme organizzative del codice civile;
- “ **Viene privilegiata la realizzazione di un «interesse generale» a prescindere dalle modalità in concreto adottate** (azioni volontarie, gratuite, mutualistiche, ma anche **di produzione e scambio di beni e servizi**);
- “ **Ricomprende** anche gli enti qualificabili «**impresa sociale**» definita (art.1 co.1 L. n.106/16) come **organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di interesse generale e che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale** entro alcuni limiti (lett. d);
- “ Modifica la «**qualifica tributaria**» di ente non commerciale (art.73 co.1 lett.c) TUIR) senza dover più valutare l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, se commerciale o meno.

NUOVA DEFINIZIONE ENTI DEL TERZO SETTORE

Qualifica fiscale di ente non commerciale (art.9 co. 1)

✓ **Revisione complessiva della definizione di ente non commerciale a fini fiscali** connessa alle finalità di interesse generale perseguite e introduzione di un regime di vantaggio che tenga conto:

- “ delle di **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.4 comma 1 lett. b);
- “ del **divieto di ripartizione anche indiretta** degli utili, avanzi di gestione e patrimonio (art.4 comma 1 lett. e);
- “ dell'**impatto sociale positivo** inteso quale %valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato+(art.9 comma 1 lett. a), su cui il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali dovrà predisporre apposite linee guida di valutazione (art. 7 comma 2).
- “ Il mutamento normativo sulla %qualifica tributaria+ degli enti non commerciali **potrebbe avere effetti positivi di rilievo ad es. per l'abrogazione** di alcune previsioni legislative che hanno causato molti contenziosi:
 1. **perdita di qualifica di cui all'art.149 del TUIR**
 2. **modello EAS** (art.30 DL n.185/2008), obbligatorio per gli enti associativi che fruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini dell'imposizione diretta ex art.148 del TUIR (commi 1,3 e seguenti) e ai fini dell'iva ex art.4 comma 4, 2° periodo del DPR n. 633/1972.

RIFORMA TERZO SETTORE: attuazione (ART.1- 2)

✓ **DECRETI ATTUATIVI - Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (art.1 co.2)** *È Devono essere trasmessi a Camera e Senato 45 gg. prima della scadenza della delega per i pareri delle Commissioni competenti.*

- a) Revisione della disciplina del **Libro I Titolo II del codice civile (art.3)**
- b) Riordino e revisione organica, con la redazione di un **codice del Terzo settore (art.4)**:
 - . della **disciplina speciale** (volontariato, promozione sociale . **art.5)**
 - . delle altre **disposizioni vigenti** relative agli enti del Terzo settore (*rientranti nella definizione del co.1*)
 - . della **disciplina tributaria** applicabile a tali enti (**art.9)**
- c) Revisione della disciplina in materia di **impresa sociale (art.6)**
- d) Revisione della disciplina in materia di **servizio civile nazionale (art.8).**

REVISIONE DEL CODICE CIVILE (art.3)

Let. a)

1. **Revisione e semplificazione del riconoscimento di personalità giuridica;**
2. **Definizione delle informazioni statutarie obbligatorie;**
3. **Previsione degli obblighi di trasparenza e informazione verso terzi** attraverso:
 - “ forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;
 - “ la pubblicazione delle informazioni nel sito internet istituzionale dell'ente;
 - “ **un Registro Unico nazionale (art.4 co.1 lett. m);**
 - “ l'adozione di forme di «autocontrollo» (art.7 co.1)
4. **Disciplina della conservazione del patrimonio dell'ente.**
 - ✓ *(ad es. con delibera Regione Lazio n.529 del 13/9/2016 affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi, all'atto del riconoscimento il fondo patrimoniale deve risultare espressamente vincolato e non utilizzabile per far fonte ad oneri gestionali).*

Let. b)

Disciplina del regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti persone giuridiche e quella dei suoi amministratori, anche in funzione del **rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento dell'ente** (cfr. anche **l'art.6 co.2 Dlgs n.155/2006 sul c.d. «balance sheet test» in caso di riduzione del patrimonio di oltre un terzo per perdite**);

REVISIONE DEL CODICE CIVILE (art.3)

- d) **Applicazione delle norme in materia societaria** di cui ai titoli V (*società, artt.2247-2510*) e VI (*società cooperative e mutue assicuratrici, artt.2511-2548*) del libro V codice civile, ove **compatibili**, alle associazioni e fondazioni che **esercitano in modo stabile e prevalente attività d'impresa**.

Questioni aperte:

- ✓ Previsione **facoltativa o obbligatoria**;
- ✓ I criteri di «**compatibilità**» applicativa in concreto (es. governance, bilanci, organo di controllo, ecc) ;
- ✓ Eventuale **fallibilità dell'ente non lucrativo**;
- “ Legittimità di esercitare una **attività economica prevalente o esclusiva anche per enti con qualifiche diverse dall'impresa sociale**.

- e) **Disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni** (*oggi solo trasformazioni eterogenee art.2500 septies, octies c.c.*)

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE (art.4)

CODICE DEL TERZO SETTORE (art.4 co.1)

Redazione di un codice (inizialmente «testo unico») per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni in materia di enti del Terzo settore, con **Indicazione espressa di quelle abrogate (sostituite)**, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) Stabilire le **disposizioni generali e comuni** applicabili agli enti del Terzo settore, nel rispetto del principio della **specialità**

✓ Modalità

L'operazione di **riassetto** delle **disposizioni primarie** non dovrebbe **prescindere dal contestuale riassetto delle disposizioni di rango regolamentare**, coordinando le due operazioni.

Il rapporto con il Codice civile rappresenta una criticità.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE (art.4)

CODICE TERZO SETTORE È Attività di interesse generale

- b) Individuare le **attività di interesse generale**:
- “ **che caratterizzano gli enti del Terzo settore;**
 - “ **il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle «agevolazioni»** previste dalla normativa;
 - “ **che sono soggette alle verifiche** periodiche delle di cui alla **lett. i)** in relazione ai destinatari.
- Tali attività sono **individuate**:
1. *secondo **criteri** che tengano conto delle **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**;*
 2. *sulla base dei **settori** previsti dal DLgs 460/1997 (ONLUS) e dal DLgs. n.155/2006 (Impresa sociale).*

Al **periodico aggiornamento** si provvede con **DPCM** su proposta del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

- c) Individuare **criteri e condizioni** in base ai quali **differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale** tra i diversi enti.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

In base alla riforma **le attività di interesse generale**, mancando attualmente una precisa e univoca definizione, dovrebbero:

- “ **soddisfare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** previste dalla legge delega per gli enti del Terzo settore;
- “ rifarsi ai **settori di intervento delle ONLUS e delle imprese sociali** definendo **un unico elenco i settori razionalizzando quelli esistenti e/o prevederne di nuovi** (es. *commercio equo e solidale, servizi al lavoro per l'inserimento di lavoratori svantaggiati, alloggio sociale, microcredito, ecc...*) ed essere uno **strumento flessibile** (aggiornato periodicamente);
- “ consentire una **piena accessibilità senza limitazioni** a persone o luoghi essendo tali attività **svolte in via stabile e continuativa**;
- “ **essere rivolte a soggetti (beneficiari) particolarmente meritevoli** in base ad. es. a condizioni e situazioni di svantaggio sotto profili diversi, tenendo conto delle nuove **forme di esclusione sociale**, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione secondo la normativa **nazionale** e dell'**UE** (cfr. art.6 lett. g) su impresa sociale);
- “ **realizzare un impatto sociale positivo** sulla comunità di riferimento (**cfr. art.7 co.3 e art.9 co.1 lett.a**);

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

SETTORI ONLUS Art.10 DLgs n.460/1997

1. assistenza sociale e socio-sanitaria
2. assistenza sanitaria
3. **beneficenza**
4. istruzione
5. formazione
6. **sport-dilettantistico**
7. tutela, promozione e valorizzazione cose di interesse artistico e storico
8. tutela e valorizzazione natura e ambiente esclusa la raccolta e riciclaggio di rifiuti
9. promozione della cultura e dell'arte
10. **tutela dei diritti civili**
11. **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni direttamente
- 11 bis. **cooperazione allo sviluppo** e solidarietà internazionale

SETTORI IMPRESE SOCIALI Art.2 DLgs n.155/2006

1. assistenza sociale
2. assistenza sanitaria
3. assistenza sociosanitaria
4. educazione, istruzione e formazione
5. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
6. valorizzazione del patrimonio culturale
7. **turismo sociale**
8. formazione universitaria e post universitaria
9. ricerca ed erogazione di servizi culturali
10. formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo
11. **servizi strumentali alle imprese sociali** resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

Questioni definitorie

ex AGENZIA PER LE ONLUS- Atto indirizzo nozione pubblica utilità (2006)

L'espressione «**interesse pubblico/pubblica utilità**» si sostanzia in un **elemento necessario al progresso della società**, pur essendo parimenti riconducibili alla formula dell'interesse pubblico anche altre espressioni quali **utilità pubblica, utilità generale, utilità sociale, fine pubblico, fine sociale** spesso utilizzate in maniera interscambiabile» (cfr. art.41,42,43 Costituzione).

La nozione di **pubblica utilità** deve essere anche **accertata individuando criteri tipici del non profit** tra cui il «**non distribution constraint**» (**divieto di lucro soggettivo**).

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

Questioni definitorie

FONDACA È La riforma del Terzo settore e le attività di interesse generale. Una proposta metodologica (ott.2016) È www.fondaca.org

Sono %di interesse generale+ **le attività che sono funzionali all'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Costituzione** circa la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Implicazioni:

- “ ha una natura incrementale in quanto la sua realizzazione ne modifica e ne arricchisce il contenuto;
- “ ha una natura contingente cioè muta nel tempo e nello spazio;
- “ deve tenere presente lo sviluppo della vita della comunità politica e il modo in cui vengono fronteggiate nuove situazioni.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

Questioni definitorie

FONDACA È La riforma del Terzo settore e le attività di interesse generale. Una proposta metodologica (ott.2016) ..segue..

Ruoli degli enti del Terzo settore da attuare con modalità diverse, (advocacy o organizzazione di servizi):

- “ tutela dei diritti
- “ cura dei beni comuni
- “ sostegno all'autonomia di soggetti in condizioni di debolezza (*empowerment*)

Identificazione dei criteri per individuare le attività di interesse generale:

- “ Criteri generali: situazioni, target, condizioni di accesso, benefici
- “ Fattori qualificanti: elementi in base ai quali sia possibile determinare se e quanto i criteri vengono soddisfatti, attraverso la occorrenza di uno o più indicatori.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

- ✓ **Alcuni riferimenti normativi «utilità/solidarietà sociale» (leggi speciali)**
- “ Realizzazione **dell'esclusivo perseguimento di Í finalità di solidarietà sociale** da parte delle **Onlus** che devono indirizzare le loro attività, in settori tassativi, a favore di **soggetti svantaggiati** (art.10 comma 1 e 2 del Dlgs n.460/1997).
- “ **Funzione di solidarietà** che favorisce l'attività con finalità sociale, civile e culturale per gli organismi di **volontariato** (art.1 comma 1 e art.2 comma 1 della L. n.266/1991).
- “ **Ad es. la L.R. Lazio n.29/93 considera tali quelle attinenti a:**
 - “ tutela del diritto alla salute;
 - “ superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
 - “ miglioramento della qualità della vita;
 - “ promozione dei diritti della persona;
 - “ protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
 - “ tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

✓ **Attuali riferimenti normativi alla «utilità e solidarietà sociale» nelle leggi speciali**

“ **Conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale** per le associazioni di **promozione sociale** costituite al fine di svolgere attività di **utilità sociale** a favore di associati o di terzi (**art.1 e 2 comma 1 L. n.383/2000**);

Ad es. la L.R. Lazio n.22/99 considera tali quelle attinenti a:

- a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f);
- h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
- l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
- m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- n) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;
- p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
- q) alla promozione di un'efficace protezione civile.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE

✓ Riferimenti alla utilità e solidarietà sociale in ambito sportivo

Con riferimento al **settore sportivo dilettantistico** occorrerebbe rifarsi al riconoscimento della sua **funzione sociale** atteso che le attività svolte dagli enti sportivi potrebbero rientrare addirittura nel novero dei c.d. **servizi pubblici**.

Proposte di legge

Tali principi sono contenuti in due proposte di legge in materia sportiva attualmente **pendenti** (cfr. **la proposta di legge n.1680 presentata il 10 ottobre 2013 e la n.3936 presentata il 28 giugno 2016**) che riconoscono tale funzione **dello sport** laddove questo:

- “ contribuisce al **miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva**;
- “ promuove **funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero**;
- “ rappresenta uno **strumento di prevenzione di patologie e di tutela della salute psico-fisica dei cittadini, garantendo il contenimento della spesa sanitaria**.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE (art.4)

✓ **REGISTRO UNICO NAZIONALE (lett. m)**

Riorganizzare il **sistema di registrazione degli enti** e di tutti gli **atti di gestione** rilevanti, secondo criteri di semplificazione, tenuto conto delle finalità e caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso un **Registro unico nazionale del Terzo settore (in via telematica)**, suddiviso in **sezioni**, presso il Ministero del lavoro e politiche sociali.

La iscrizione è **subordinata al possesso dei requisiti** previsti su:

- “ **attività di interesse generale (lett. b,c);**
- “ principi di **organizzazione, amministrazione, controllo, democrazia, uguaglianza, partecipazione (lett. d);**
- “ **divieto di distribuzione (lett.e).**

I PRINCIPALI REGISTRI OGGI ESISTENTI PER GLI ENTI NON PROFIT

1. **Registri persone giuridiche** (DPR n.361/2000) - **Prefetture (UTG), Regioni, Province Autonome**
2. **Registri organismi di volontariato** (L. n.266/1991) . **Regioni, Prov.Autonome (e anche Comuni)**
3. **Registri associazioni promozione sociale** (L. n.383/2000)- **Registro nazionale Min.Lavoro** (sedi 5 regioni e 20 province), **Regioni, Prov. Autonome (e anche Comuni)**
4. **Enti di promozione sociale** (L. 25.08.1991, n.287)- **Ministero Interno**
5. **Albo cooperative** (DLgs CPA 1577/1947) **MISE - Regioni** (L.n.381/1991)
6. **Registro Imprese sociali** (DLgs n.155/2006) **Sez.Reg.Imprese (CCIAA)**
7. **Elenco enti cooperazione internazionale** (L. n.125/2014) . **Min. Aff. Esteri MAE**
8. **Anagrafe ONLUS** (DLgs n.460/97, DM n.266/2003) - **DRE Agenzia Entrate**
9. **Registro CONI** associazioni e società sportive dilettantistiche (art.90 L. n.289/2002)
10. **Registro associazioni a favore di immigrati** (Dlgs n.286/1998) **È Min.Lavoro**
11. **Elenco associazioni storiche con evidente valore sociale** (L. n.476/1987, n.438/1998)- **Min.Lavoro e Politiche sociali**
12. **Elenco associazioni consumatori** (art.137 co.2 Dlgs n.206/2005)-**MISE e Regioni**
13. **Elenco enti ricerca sanitaria** (DPCM 8/5/2007, L. n.80/2005) **È Ministero salute**
14. **Elenco enti ricerca scientifica** (DPCM 4/2/2015, L. n.80/2005) - **MIUR**

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE (art.4)

REGISTRO UNICO NAZIONALE (lett. m)

L'iscrizione al Registro Unico Nazionale è:

Obbligatoria:

1.1 per gli enti che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di:

- “ **finanziamenti pubblici;**
- “ **fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni;**
- “ **fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale;**

1.2 per chi svolge **attività in convenzione o in accreditamento** con enti pubblici;

1.3 per chi **intende avvalersi di agevolazioni tributarie (art.9).**

«Volontaria»:

2.1 per tutti gli enti che soddisfano le **clausole e i requisiti dell'art.4 lett. m):**

- “ attività di interesse generale
- “ regole di *governance*.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE (art.4)

PERCHÉ IL REGISTRO UNICO

✓ *Efficienza, equità, trasparenza*

- Necessità di identificare e certificare gli enti «meritevoli» - «**Funzione «costitutiva»**»
- Necessità di razionalizzare e uniformare i trattamenti di registrazione (adempimenti)
- Necessità di garantire trasparenza delle informazioni - «**Funzione informativa»**»

✓ **Criticità** sinora esistenti per la diversità di richiesta ai vari livelli territoriali

1. Tempistiche e modalità procedurali di iscrizione
2. Clausole statutarie (es. scopo di lucro/non di lucro, devoluzione patrimonio ecc.)
3. Patrimonio e fondo di dotazione minimo (persone giuridiche UTG/Regioni)
4. Forma organizzativa (es. per volontariato fondazioni/comitati ecc..)
5. Ambiti di intervento e attività (es. volontariato)
6. Richieste adempimenti successivi all'iscrizione (es. bilanci, statuti, cariche ecc..)
7. Questioni su vigilanza, controlli, revisione di iscrizione e mantenimento qualifiche.

RIORDINO E REVISIONE DISCIPLINA TERZO SETTORE (art.4)

✓ POSSIBILI EFFETTI DELLA DESCRIZIONE AL REGISTRO UNICO

- «Certificare» i **requisiti generali** di un ente del terzo settore (attività di interesse generale, *governance*, democraticità, ecc..)
- «Certificare» i **requisiti specifici** di un ente del terzo settore (es. per il volontariato prestazioni personali, volontarie e gratuite, attività marginali, eccõ)
- «Certificare» i **requisiti per avvalersi di regimi di favore**:
 1. *mantenimento dei benefici* derivanti dall'attività svolta con fondi pubblici, raccolte fondi, convenzioni, accreditamento
 2. *effetti nuova qualifica fiscale* di «ente non commerciale» e regime tributario di vantaggio basata **sull'impatto sociale** generato (**art.9 co.1 lett.a**)
 3. *agevolazioni fiscali per imprese sociali* (**art.9 co.1 lett.f**).
- **Favorire la partecipazione degli enti alle procedure di consultazione pubblica** sull'attuazione di politiche in cui il ruolo di tali soggetti sia significativo (programmazione territoriale in vari ambiti - **art.4 lett.o**);
- Prevedere **requisiti uniformi** per i **registri regionali** all'interno del Registro unico (**art.5 co.1 lett.h**) avendo una organizzazione su più livelli.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE E DI MUTUO SOCCORSO (art.5)

✓ **Riordino e revisione organica della disciplina vigente:**

a) armonizzare e coordinare le discipline vigenti sul volontariato (L.11.8.1991 n.266) e promozione sociale (DPR 7.12.2000 n.383) valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione, riconoscere e favorire le tutele dello *status* di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato e di quelle operanti nella protezione civile;

b) introdurre criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;

c) promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani anche in ambito scolastico;

d) valorizzare le diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

QUALIFICA ONLUS MISURE FISCALI (art.9) e IMPRESA SOCIALE (art.6)

Art.9 Lett.m)

Revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), prevedendo una **migliore definizione delle attività istituzionali e connesse**, fermo restando:

- “ **il vincolo di non prevalenza** delle attività connesse (art.10 co.1 lett. c) e co.5 DLgs n.460/97)
- “ **il divieto di distribuzione**, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione (art. 10 co. 1 lett.d) e presunzioni ex art.6 Dlgs n.460/97)
- “ **fatte salve le condizioni di maggior favore** relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative (art. 10 co. 8 Dlgs n.460/97).

Art.6 lett. i)

Coordinamento della disciplina dell'impresa sociale **con il regime delle attività d'impresa svolte dalle ONLUS.**